

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

123.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);	
Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);	
Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);	
Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);	
Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705)	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	5, 12
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	7, 9 10, 11, 12
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS)	6, 7, 10
Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente)	4, 8, 9, 11, 12, 13
Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC)	5, 11, 12
Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore</i>	6, 11, 12, 13
Violante Luciano (gruppo comunista-PDS)	3, 4, 6, 10, 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,45.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei progetti di legge assunto come testo base. Ricordo che nella seduta di ieri era stata sospesa la discussione dell'articolo 21, in precedenza accantonato insieme con gli articoli 22, 24, 27 e 29.

LUCIANO VIOLANTE. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione il problema determinato dal fatto che, secondo il testo attuale, rischia di verificarsi un'interferenza fra temporaneità dell'incarico direttivo e temporaneità della funzione giurisdizionale esercitata nella stessa sede. Occorre disciplinare bene, ad esempio, l'ipotesi in cui lo stesso magistrato possa vantare una temporaneità di cinque anni nella funzione direttiva ed una di sette anni di permanenza nella stessa località. Occorre in altri termini verificare come queste due temporaneità interagiscano.

I colleghi ricordano che la primitiva proposta prendeva in considerazione soltanto la temporaneità dell'incarico direttivo e che successivamente emerse la seconda, in relazione alla questione riguardante l'immobilità o meno dei magistrati e le incrociature di potere che si determinano a seguito dell'esercizio della funzione giurisdizionale per un periodo eccessivo nella stessa sede e furono prese in considerazione entrambe le temporaneità, quella della sede e quella delle funzioni.

Occorre verificare come l'una possa prevalere sull'altra. Se dovesse prevalere il principio della specialità, si avrebbe che alla fine del periodo massimo di esercizio delle funzioni nella stessa sede, qua-

lora un magistrato avesse un incarico direttivo, continuerebbe a rimanere per molto tempo in quella sede. Ciò renderebbe ancora più tesa la questione relativa all'attribuzione degli incarichi direttivi.

Dobbiamo decidere dunque a quale criterio dare la prevalenza.

In secondo luogo, ci poniamo il problema se non sia il caso di considerare soltanto la questione relativa alla temporaneità delle funzioni, nel senso che un magistrato non possa restare meno di quattro anni e più di sette nella stessa sede esercitando le stesse funzioni. Ciò significherebbe che un magistrato, dopo avere esercitato le funzioni di procuratore della Repubblica nella stessa sede per sette anni, dovrebbe essere trasferito.

PRESIDENTE. Non obbligatoriamente dovrebbe essere attuato un trasferimento di sede, semmai dovrebbero essere cambiate le funzioni.

LUCIANO VIOLANTE. Il procuratore della Repubblica di Velletri che avesse esercitato le sue funzioni per sette anni, potrebbe cambiare funzioni o cambiare sede a seconda di quanto decide di fare? Occorre verificare anche il problema degli incarichi direttivi successivi, ma è questione diversa.

PRESIDENTE. Qualora rimanesse nella stessa sede, cambierebbe soltanto funzioni.

LUCIANO VIOLANTE. Qualora al quinto anno il procuratore della Repubblica di Velletri chiedesse di andare a svolgere le stesse funzioni a Venezia, vi potrebbe stare soltanto sette anni, lasciando inalterata la norma di cui all'articolo 29 e semplificando tutto il « marchingegno », diversamente l'intreccio fra i due criteri creerebbe pasticci enormi.

PRESIDENTE. Perché l'onorevole Violante parla di sette anni?

LUCIANO VIOLANTE. Si tratta di una mera ipotesi.

PRESIDENTE. La norma stabiliva un periodo di dieci anni.

LUCIANO VIOLANTE. L'articolo 29 fa riferimento ad un termine massimo da fissare. Occorre far ruotare il ragionamento dell'esercizio delle funzioni direttive in relazione all'articolo 29.

ALDO RIZZO. La proposta dell'onorevole Violante è molto positiva, per cui occorre concretizzarla in un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 21.

Tale proposta si muove secondo un'ottica in base alla quale dovrebbe essere fissato un principio di carattere generale sulla temporaneità delle funzioni, sia che si tratti di funzioni direttive e di collaborazione direttiva, sia di altre funzioni giurisdizionali. Questa temporaneità dovrebbe essere disciplinata nell'ambito dell'articolo 29, fissando la durata massima di sette anni per poter mantenere lo stesso incarico (è chiaro che questo periodo potrebbe anche essere diverso).

Secondo il meccanismo contenuto nel progetto al nostro esame, si potrebbe verificare il caso di un esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica con una durata massima dell'incarico di sette anni, mentre nel caso del procuratore della Repubblica, attraverso il meccanismo del possibile doppio incarico, si arriverebbe addirittura a dieci anni. In sostanza, le funzioni di procuratore della Repubblica potrebbero essere esercitate al massimo per dieci anni, quelle di sostituto procuratore della Repubblica per un periodo massimo di sette.

È chiaro che questa è un'anomalia che diverge da ogni criterio elementare di logica. Infatti, è molto più rilevante l'incarico di procuratore della Repubblica che non quello di sostituto, ai fini della fissazione di un limite all'esercizio di certe funzioni. Per evitare le incrostazioni di

potere, come sono state definite, bisogna guardare attentamente agli incarichi direttivi. Per questo avevo previsto, attraverso un emendamento, una durata massima di tali incarichi.

Non riesco a capire per quale motivo non si debba fissare una temporaneità che riguardi qualunque tipo di incarico e funzione giurisdizionale. In buona sostanza, fissata la categoria degli incarichi direttivi e quella degli incarichi di collaborazione direttiva, non dovremmo stabilire alcunché per quanto riguarda la durata di queste funzioni, mentre nell'articolo 29 dovremmo far riferimento alle stesse funzioni e prevedere che in ogni caso esse possano essere esercitate per un periodo massimo, ad esempio, di sette anni.

Dovremmo successivamente prevedere che possano essere nuovamente attribuiti allo stesso magistrato incarichi direttivi o di collaborazione direttiva oppure che egli possa esercitare nella stessa sede le stesse funzioni.

Mi sono premurato di presentare un emendamento in questo senso. Mi permetto anche di suggerire un correttivo alla proposta dell'onorevole Violante relativamente alle funzioni direttive e di collaborazione direttiva.

La temporaneità, a mio avviso, deve riguardare soltanto le funzioni monocratiche, perché se riguardasse invece qualsiasi funzione, anche la partecipazione in organi giudiziari, tutti i magistrati dovrebbero essere sottoposti ad una rotazione con cadenza settennale. Ogni anno, quindi, il CSM si troverebbe a gestire più di mille trasferimenti di magistrati, il che creerebbe complicazioni, un lavoro enorme e, soprattutto, una conseguenza ancor più grave: alcuni uffici giudiziari rimarrebbero vacanti con gravi effetti sul funzionamento della giustizia.

Quindi, ritengo che il principio della temporaneità degli incarichi vada stabilito per le funzioni giudiziarie direttive, di collaborazione direttiva e per gli incarichi relativi a funzioni monocratiche — per esempio, sostituto procuratore della Repubblica, o giudice delle indagini preli-

minari — mentre non ritengo opportuno che il medesimo principio venga fissato per il magistrato che esercita le proprie funzioni in un collegio civile e penale.

Dopo questa precisazione, dichiaro di condividere le considerazioni dell'onorevole Violante, per cui, a mio avviso, la materia degli incarichi direttivi va disciplinata nell'ambito dell'articolo 29, che fissa il criterio generale della temporaneità nelle funzioni giurisdizionali, mentre l'articolo 21 dovrebbe essere abrogato.

PRESIDENTE. Devo richiamare l'attenzione della Commissione su quella che era stata individuata come *ratio* della norma in discussione durante l'esame in sede referente: il principio della temporaneità degli incarichi direttivi — tra l'altro, si è giunti da tre a cinque anni, mentre personalmente avevo proposto come termine massimo quattro anni — andava collegato con una valutazione intermedia.

A parte il fatto che concordo con la precisazione che deve trattarsi di giudice monocratico, ritengo dunque che la valutazione intermedia cui ho accennato sia rilevante per la nostra discussione, anche in relazione a quanto hanno osservato in proposito gli stessi magistrati.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo insidiosa la proposta dell'onorevole Violante e sarei dell'avviso di abrogare l'articolo 29 lasciando solo l'articolo 21 con opportuni aggiustamenti, soprattutto per quanto riguarda la permanenza negli incarichi di cui alle lettere *b)* e *c)*. Infatti, ritengo che l'articolo 29 sconvolga il principio della inamovibilità del giudice, creando problemi di costituzionalità che non potrebbero passare inosservati: il mio gruppo, quindi, si opporrà ad una impostazione siffatta.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Non so se vi siano insidie e se ho ben compreso il contenuto della proposta Violante, ma ritengo che dalla lettura degli atti parlamentari relativi all'esame in sede referente emerga come *ratio* della norma in discussione quella di evitare incrostazioni

e perpetuazioni negli incarichi, assicurando al tempo stesso la necessaria professionalità. Il ragionamento dell'onorevole Violante tende a stabilire un principio di omogeneità di trattamento e di rotazione negli incarichi sia giurisdizionali sia direttivi: mi sembra pertanto condivisibile, rimanendo da valutare la definizione dell'articolo.

Se vi è la possibilità di avere un incarico direttivo per dieci anni, mentre la rotazione delle funzioni giudiziarie è prevista ogni sette anni, non si raggiunge l'obiettivo che ci proponiamo, poiché, in sostanza, si ha una permanenza negli uffici direttivi più lunga di quella nelle funzioni giurisdizionali: per questo condivido in linea generale le osservazioni dell'onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Propongo una sospensione della seduta per consentire un più ponderato esame della questione in discussione.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta dell'onorevole Violante, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, un soddisfacente e persuasivo temperamento delle posizioni emerse nel corso del dibattito potrebbe raggiungersi sopprimendo l'articolo 21 ed aggiungendo all'articolo 29 due commi del seguente tenore: « Salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel caso in cui le funzioni esercitate siano quelle direttive o di collaborazione direttiva, al magistrato può essere conferito ulteriore incarico direttivo o di collaborazione direttiva solo in sede di altro distretto.

Al magistrato cui siano stati conferiti, consecutivamente, due incarichi direttivi o di collaborazione direttiva può essere

conferito ulteriore incarico solo trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle precedenti funzioni ».

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Sulla base della proposta dell'onorevole Finocchiaro il problema sollevato dall'onorevole Violante avrebbe trovato una soluzione. Riassumo brevemente i termini della questione. L'onorevole Violante ha evidenziato l'esigenza di fare in modo che nel collegamento fra gli articoli 21 e 29 non si verificasse uno scoordinamento fra i due principi stabiliti negli articoli menzionati. Si è pensato dunque di abolire l'articolo 21, riconducendo la questione interamente nell'ambito dell'articolo 29.

In sostanza, per evitare che al termine dei cinque anni di esercizio di un incarico direttivo di cui all'articolo 21 potesse verificarsi la situazione paradossale per cui il conferimento di un incarico direttivo con funzioni diverse consentisse al magistrato di rimanere nella stessa sede, vanificando la *ratio* del provvedimento, si è proposto di sopprimere l'articolo 21 e di aggiungere all'articolo 29 i commi menzionati.

PRESIDENTE. Il testo attuale va interpretato in questo modo?

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Alla luce di tale testo, un sostituto procuratore della Repubblica che dopo sei anni diventasse procuratore della Repubblica potrebbe rimanere nella stessa sede per ulteriori dieci anni, determinando le « incrostazioni » lamentate. Se questo è il problema, una soluzione si impone, altrimenti la *ratio* del provvedimento verrebbe vanificata.

PRESIDENTE. Come si ovvia all'inconveniente sottolineato dall'onorevole Violante?

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Qualora un sostituto fosse nominato procuratore della Repubblica nell'ultimo anno di permanenza, potrebbe benissimo conseguire quella nomina, ma dovrebbe essere trasfe-

rito in un altro distretto, per eliminare la più volte citata « incrostazione » di potere.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che il relatore parta da un presupposto che non è quello dell'attuale testo, vale a dire che un magistrato non possa permanere più di sette anni nella stessa sede indipendentemente dalle funzioni. Ciò non è vero. Attraverso l'articolo 29 la Commissione, dopo un lungo lavoro, ha stabilito che alla scadenza di sette anni di permanenza nella stessa sede, qualora il magistrato abbia chiesto il trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura dispone, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altre funzioni nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede. In sostanza, un magistrato potrebbe restare nella stessa sede al massimo per quattordici anni.

Non si può ora andare a modificare un impianto che nasce da un lungo lavoro della Commissione. Non si può a questo punto tornare a cambiare tutto. Non è questo il modo migliore per lavorare!

Il Governo ha la responsabilità di dichiarare che in queste condizioni valuterà l'opportunità di chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento, poiché non si può legiferare in questo modo. La sede legislativa in Commissione ha un senso, quando il testo del Comitato ristretto raccolga un ampio consenso e non sia poi stravolto nell'esame in Commissione.

Il fatto che sia stata stabilita una durata massima di cinque anni per gli incarichi direttivi non stravolge l'articolo che stabilisce la durata massima di permanenza nella stessa sede, vale a dire quattordici anni. Se i membri della Commissione intendono approvare una norma totalmente diversa, lo dicano chiaramente, ma questo non significa migliorare il testo.

PRESIDENTE. Non posso non essere d'accordo su un piano metodologico con il rappresentante del Governo, in rela-

zione al rilievo testé mosso. Infatti la Commissione aveva fissato alcuni principi fondamentali, fra i quali anzitutto la distinzione tra gli uffici direttivi e semidirettivi da un lato e tutte le altre funzioni giudiziarie dall'altra.

Noi avevamo sostanzialmente stabilito il principio che, a prescindere dagli incarichi direttivi, per tutte le funzioni giurisdizionali non si verificasse una permanenza « eterna » nella stessa sede.

Il problema che ci sta a cuore, tuttavia, è quello degli incarichi direttivi. A tale riguardo ritengo che non si possano prevedere norme che, sulla base del computo degli anni dedicati all'espletamento di determinati incarichi, finirebbero per creare notevoli problemi in sede di applicazione. Sotto questo profilo, pertanto, sono convinto che il testo dell'articolo 29 vada mantenuto nella sua attuale formulazione.

L'onorevole Rizzo ha avanzato una proposta che potrebbe essere presa in considerazione. Va comunque evitata la lunga permanenza del magistrato nella stessa sede e nell'espletamento della stessa funzione.

Occorre infine considerare che il testo in esame, in riferimento agli incarichi direttivi e semidirettivi, prevede una disposizione molto rilevante, rappresentata dalla valutazione, che deve intervenire dopo i primi cinque anni, sull'opportunità che il magistrato continui ad esercitare funzioni direttive.

Pertanto, dal momento che tra i due profili considerati non si riscontra un necessario collegamento, la relativa disciplina può comunque restare distinta.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Mi accingo a svolgere brevi considerazioni, nella speranza che risultino rasserenanti e possano aiutare i colleghi a comprendere meglio lo spirito della mia proposta. A mio avviso, si registra una sostanziale uniformità tra la posizione testé espressa dal presidente e le riflessioni svolte dal sottosegretario Castiglione. L'ipotesi da me formulata (sulla quale, ovviamente, sono solo io a poter fornire

un'interpretazione autentica) è strutturata in maniera che l'unica novità che si introdurrebbe nel testo in esame sarebbe quella che il termine per la permanenza nell'ufficio risulterebbe lo stesso sia per i magistrati che esercitano funzioni direttive o di collaborazione direttiva sia per quelli che svolgono funzioni diverse. In tale contesto si prevedono precisi termini che vanno dai quattro ai sette anni. Trascorsi i sette anni, il magistrato con incarichi ordinari (per esempio il pretore del lavoro) può svolgere funzioni diverse sempre nell'ambito della stessa sede.

La mia proposta, in definitiva, non è volta a modificare l'articolo 29, ma, in riferimento all'attuale formulazione dell'articolo 21, prevede che, nell'ipotesi in cui si voglia assumere un incarico di collaborazione direttiva, lo si possa fare dopo sette anni, anche se in una sede diversa. Sotto questo profilo, la logica dell'impianto normativo in esame, con riferimento agli articoli 21 e 29, resterebbe inalterata e ci si limiterebbe ad introdurre una disciplina più semplice, dal momento che non si farebbe più riferimento a quattro termini diversi, bensì a due termini uguali per tutti.

In tale contesto potrebbe anche essere accolto il suggerimento dell'onorevole Rizzo, nel senso che se un magistrato ha ricoperto incarichi semidirettivi e direttivi per un periodo complessivo di quattordici anni, sia pure in sedi diverse, qualora aspiri ancora a ricoprire analoghi incarichi, dovrà attendere la decorrenza di un ulteriore termine; ciò per evitare che lo stesso magistrato assolva soltanto incarichi direttivi.

Credo che accogliendo la mia proposta, integrata dal suggerimento del collega Rizzo (che in definitiva non contrasta con le valutazioni dell'onorevole sottosegretario e con le raccomandazioni del presidente), i toni della discussione potrebbero stemperarsi, consentendo di approdare ad un'utile soluzione.

ALDO RIZZO. Pur comprendendo le preoccupazioni manifestate dal sottosegre-

tario Castiglione, vorrei far presente che le questioni che stiamo affrontando sarebbero in ogni caso emerse nel momento in cui la Commissione avesse avviato l'esame dell'articolo 29. Indubbiamente il lavoro svolto in sede di Comitato ristretto è apprezzabile, ma non è detto che il testo in esame debba essere considerato una sorta di tabù. Pertanto, nel momento in cui si evidenziano discrasie e lacune è necessario procedere agli approfondimenti ed alle riflessioni necessarie. Mi riferisco, per esempio, al comma 1 dell'articolo 29, concernente il periodo di tempo che deve spirare perché il magistrato possa essere assegnato a funzioni diverse, la cui formulazione non si concilia con il disposto dell'articolo 2 del progetto di legge n. 5159 approvato in sede referente, proprio in considerazione della previsione di termini diversi.

Il comma 2 del predetto articolo, inoltre, prevede una rotazione per tutti gli incarichi della magistratura. Si tratta di una disposizione in merito alla quale nutro profonde perplessità, dal momento che, se dovessimo immaginare che tutti i magistrati dopo sette anni beneficino della rotazione, lasciando l'incarico ricoperto, il Consiglio superiore della magistratura sarebbe sottoposto ad un lavoro immane e si registrerebbero enormi vacanze di organico in tutti gli uffici giudiziari. Il fenomeno, cioè, sarebbe di vaste dimensioni e coinvolgerebbe tutti gli uffici e tutti i magistrati, per cui avremmo centinaia e centinaia di posti che rischierebbero di rimanere scoperti. Ovviamente, tale prospettiva non gioverebbe al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda gli incarichi direttivi e semidirettivi, nel momento in cui il comma 2 dell'articolo 29 precisa che, decorsi cinque anni dalla scadenza del termine, il CSM dispone d'ufficio, entro 180 giorni, l'assegnazione ad altre funzioni, per quale ragione si ritiene che tale disposizione risulti collegata con quella concernente gli incarichi direttivi e semidirettivi?

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, non riesco a comprendere quale sia la sua preoccupazione. Qual è il problema?

ALDO RIZZO. Se, ad esempio, per « stesse funzioni » si fa riferimento a funzioni inquirenti, il magistrato che abbia assolto all'incarico di procuratore della Repubblica non potrebbe accedere ad incarichi direttivi nella stessa sede nell'ipotesi in cui si prevedesse lo svolgimento della medesima funzione.

PRESIDENTE. Per quale motivo, onorevole Rizzo?

ALDO RIZZO. In questo caso avremmo una situazione per cui chi ha svolto le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica potrebbe svolgere in una sede determinata analoghe funzioni per sette anni, ma non potrebbe assumere l'incarico di sostituto, di procuratore della Repubblica, o di procuratore aggiunto nella stessa sede; al contrario, chi proviene da un'altra sede potrebbe svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica. Francamente mi sembra paradossale!

PRESIDENTE. Perché?

ALDO RIZZO. Si tratta di un'evidente discrasia.

Va considerata un'ulteriore ipotesi. Nel momento in cui la disposizione del comma 2 dovesse interpretarsi nel senso che le « stesse funzioni » sono quelle di procuratore della Repubblica, avremmo la possibilità che uno stesso magistrato possa svolgere per diciassette anni le funzioni di magistrato inquirente nello stesso ufficio, dal momento che si sommerebbero tre termini (sette anni come sostituto, cinque come sostituto procuratore della Repubblica e cinque come procuratore della Repubblica).

Intendo dire che in ogni caso si porrebbe l'esigenza di un collegamento fra funzioni giurisdizionali ordinarie e funzioni direttive, o di collaborazione direttiva. In tal modo, intendo rispondere alle giuste preoccupazioni manifestate dal sot-

tosegretario Castiglione, e tuttavia, a mio avviso, non potremo licenziare il testo così com'è, in quanto è necessario conciliare l'articolo 29 con l'articolo 21.

Condivido le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo relative all'esigenza di definire un'unica norma sulla temporaneità degli incarichi, siano essi direttivi o meno, a fini di chiarezza nel caso in cui un magistrato eserciti prima funzioni giudiziarie e successivamente funzioni direttive: si porrebbe altrimenti un problema di collegamento tra l'articolo 29 e l'articolo 21. Concordo pertanto con la proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo.

Intendo infine ribadire una preoccupazione: l'attuale testo dell'articolo 29 non è accettabile perché comporterebbe continui spostamenti dei magistrati, creando lo sfascio negli uffici giudiziari. Sarebbe a mio avviso più opportuno stabilire la temporaneità solo per alcune funzioni — per esempio, di sostituto procuratore della Repubblica, o di giudice delle indagini preliminari —, che debbono comunque essere identificate con chiarezza; proprio per tale motivo, ho qualche perplessità sulla proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, che si riferisce a tutti gli incarichi. A mio avviso, occorrerebbe invece individuare le funzioni giudiziarie per le quali è opportuno fissare un principio di temporaneità, ed a tal fine potrebbe essere utile la collaborazione del Ministero di grazia e giustizia, attraverso una specifica indicazione.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. La proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, a mio avviso, ponendosi l'obiettivo di unificare la durata della permanenza sia negli incarichi direttivi, sia nelle altre funzioni giudiziarie, comporta alcuni problemi di carattere applicativo.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO**

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per

esempio, per quanto riguarda il termine di 7 anni, se si riceve un incarico direttivo dopo aver ricoperto una determinata funzione per 6 anni, dopo un anno si viene spostati...

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
No, c'è un equivoco.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non mi sembra: un magistrato non può rimanere a ricoprire la medesima funzione per più di sette anni, come previsto dall'articolo 29.

Invece, la proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo potrebbe condurre, tra l'altro, alla conseguenza che un magistrato può rivestire incarichi direttivi, anche in una stessa sede, per periodi molto lunghi. Occorrerebbe per altro effettuare un coordinamento con il testo del progetto di legge n. 5159.

Inoltre, l'articolo 29 consente di svolgere funzioni diverse nella medesima sede anche dopo il periodo di sette anni: per quanto concerne il comma 2 del medesimo articolo, dovrebbero esservi perfezionamenti dal punto di vista tecnico, inserendo per esempio la formula « ove non abbia fatto indagini » ed indicazioni sulle modalità e la destinazione del trasferimento.

Ho l'impressione che si voglia forzare il concetto di incarico direttivo, affermando che vi è una contraddizione con il principio fissato nell'articolo 29, con il quale si intende semplicemente perseguire lo scopo di impedire che il magistrato ricopra la medesima funzione per più di sette anni. In realtà, in base all'articolo 29, se si esercita una funzione diversa nella stessa sede, si può non essere spostati in ossequio al principio dell'inamovibilità del giudice, salvo nei casi in cui le esigenze di ufficio comportino uno spostamento.

Quanto alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Rizzo, relative ad un possibile sfascio degli uffici giudiziari, ricordo che eventuali problemi di governabilità dell'ordinamento giudiziario possono es-

sere risolti con lo strumento del trasferimento d'ufficio, attualmente utilizzato: se il CSM funziona, saprà pur bene dove mandare i magistrati!

Il Governo è dunque contrario a modificare l'impalcatura dell'articolo 29, manifestando tra l'altro la preoccupazione che eventuali modifiche interferiscano sulla questione degli incarichi direttivi, da disciplinare in base ad una *ratio* differente. Si potrebbero forse abbreviare alcuni termini, riducendoli da cinque a quattro anni; è altresì opportuno considerare che alcune modifiche potrebbero creare situazioni di conflitto con la magistratura. A tale proposito, desidero notare che domani si terrà un incontro tra il ministro di grazia e giustizia ed i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati durante il quale si potranno chiarire le posizioni e le esigenze dei soggetti interessati: propongo pertanto di effettuare una breve pausa di riflessione.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Ho l'impressione che vi siano alcune difficoltà aggiuntive per una comprensione reciproca; attraverso una lettura attenta dei due commi aggiuntivi che ho proposto, emerge la considerazione della giusta preoccupazione esternata dal rappresentante del Governo e risulta chiarito, in termini inequivoci, che dopo il primo incarico direttivo o semidirettivo ricoperto l'attribuzione di un ulteriore incarico dello stesso tipo deve comportare il trasferimento ad altra sede.

Un magistrato ordinario può rimanere nella stessa sede esercitando diverse funzioni: per esempio, un sostituto procuratore della Repubblica può fare il procuratore della Repubblica nella medesima sede, in quanto cambia funzione. Se però si diventa presidente di tribunale, vi deve essere il trasferimento in un altro distretto.

LUCIANO VIOLANTE. Condivido il rilievo dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, nella cui proposta la disciplina relativa agli incarichi direttivi risulta differente da quella relativa alle altre funzioni giudiziarie.

L'osservazione del sottosegretario Castiglione è giusta, ma viene superata considerando la funzione di dirigente differente da quella di non dirigente.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Occorre un momento di riflessione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

GAETANO VAIRO, *Relatore*. All'obiezione del Governo sono stati forniti i necessari chiarimenti e a questo punto il Governo stesso ha chiesto una pausa di riflessione!

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Intanto, il Governo vorrebbe valutare la proposta formulata sulla base di un testo scritto. Faccio anche presente che domani sera vi sarà un incontro fra il ministro di grazia e giustizia e una rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati proprio su questi temi e quindi sarebbe opportuno prima di ogni decisione attendere l'esito di tale incontro.

PRESIDENTE. I rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati sono già stati ascoltati da noi e ripeteranno presumibilmente gli stessi argomenti.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo potrà essere più specifico anche per quanto riguarda le soluzioni normative, mentre in questa sede sono stati dati soltanto degli indirizzi.

ALDO RIZZO. L'Associazione nazionale magistrati è al corrente delle varie ipotesi e quindi prenderà posizione su di esse.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La Commissione ha effettuato un'approfondita riflessione su questi punti, che sono centrali rispetto al provvedimento che ci

apprestiamo a varare. Il gruppo DC ha partecipato come ha potuto, pur registrando qualche carenza dal punto di vista delle presenze, ai lavori della Commissione e si è fatto comunque carico di assecondare la realizzazione dei consigli giudiziari, che ritiene preminente.

Per quanto riguarda gli incarichi abbiamo accettato l'esigenza, prospettata dall'Associazione nazionale magistrati, di non appesantire e incancrenire le situazioni con l'immedesimazione di un magistrato in certi ruoli e funzioni. In sede referente abbiamo trovato una soluzione a questo problema stabilendo una limitazione temporale per quanto riguarda l'esercizio degli incarichi direttivi. Sotto questo profilo, cercare di integrare in questa temporaneità anche le funzioni giurisdizionali *tout-court* mi sembra alquanto devastante rispetto all'impianto del provvedimento.

Sono favorevole al principio della temporaneità dell'incarico direttivo, pur con le perplessità che questa limitazione comporta in ordine al rispetto di una gerarchia che è sempre valida in ogni ordinamento. Non sono favorevole invece alla previsione di una temporaneità assoluta della funzione stessa del magistrato, che semmai dovrebbe trovare spazio nell'ambito dello stesso tribunale. Possiamo, in altri termini, stabilire il principio della rotazione degli incarichi, tenuto conto delle esigenze presenti nel tribunale. Esistono infatti dei tribunali composti da tre o quattro magistrati, in cui la rotazione è effettuata ogni giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra è contrario a tutto!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. No, presidente, sono favorevole al mantenimento dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Nel periodo di interruzione dei lavori i gruppi non hanno contribuito ad elaborare una posizione comune?

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Infatti, eravamo d'accordo!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo DC non è d'accordo affatto. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo 21, recuperando l'interpretazione che la norma transitoriamente si applichi a decorrere dall'entrata in vigore. Sono altresì favorevole all'articolo 29 nel testo del Governo, perché non riteniamo che vi sia spazio per considerare nell'articolo 29 tutte le funzioni dei magistrati e perché altrimenti ci troveremmo dinanzi ad un lavoro immane del Consiglio superiore della magistratura, che sarebbe devastante rispetto ad un impianto di certezza che è oltremodo necessario in una materia così delicata. Sono pertanto favorevole al rinvio, per ascoltare i chiarimenti del Governo.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Lei si è già pronunciato in sede formale.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Ritengo che la Commissione debba continuare l'esame del provvedimento, evitando rinvii che bloccherebbero l'esame di altri provvedimenti importanti ad essa assegnati, pur comprendendo le ragioni espresse dal collega Nicotra.

PRESIDENTE. In effetti abbiamo dedicato tre sedute a questo problema.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Si è svolta un'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e ora dobbiamo attendere quella del Governo, però credo che dobbiamo proseguire l'iter del provvedimento.

Ritengo che la proposta di diversificazione non stravolga l'orientamento emerso in sede referente e che, quindi, possa essere accolta.

Ribadisco l'opportunità che la Commissione prosegua nell'esame del provvedimento, evitando ulteriori rinvii che si

rifletterebbero in senso negativo sulla programmazione dei nostri lavori.

ALDO RIZZO. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Nicotra e, dal momento che fino ad oggi abbiamo lavorato con grande unità di intenti, vorrei che tale spirito continuasse a caratterizzare la nostra attività, anche in considerazione della delicatezza della materia in discussione. Si tratta di temi la cui rilevanza dovrebbe, a mio avviso, consentire di superare la tradizionale contrapposizione tra maggioranza ed opposizione. L'esigenza comunemente avvertita, infatti, è quella di introdurre nel testo in esame una serie di modifiche e aggiustamenti atti a garantire una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia.

In tale contesto, non ritengo di esprimermi in senso negativo sulla richiesta del rappresentante del Governo volta a consentire una pausa di riflessione, anche perché mi sembra che tale atteggiamento si inquadri nell'ambito di un rapporto che deve essere ispirato alla massima correttezza istituzionale. Sento comunque di dover dichiarare che le modifiche proposte sono perfettamente coerenti con l'impianto del provvedimento e non introducono alcuno stravolgimento. Al contrario, l'intento è di creare un più corretto coordinamento tra la temporaneità delle funzioni direttive e quella relativa alle funzioni di giurisdizione ordinaria.

Saremmo lieti se la pausa di riflessione richiesta dal Governo risultasse utile anche per affrontare il problema della distinzione all'interno delle funzioni per quanto concerne la temporaneità degli incarichi, con riferimento alle funzioni di giurisdizione ordinaria e non solo a quelle direttive. Si tratta, infatti, di una questione sulla quale invito il rappresentante del Governo ad esprimersi in maniera chiara.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far rilevare che la proposta dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo parte dal presupposto che le funzioni direttive sono diverse da

quelle giurisdizionali, per cui, ad esempio, le funzioni di sostituto procuratore sono considerate differenti da quelle esercitate dal procuratore della Repubblica. Tale proposta, tra l'altro, suscita perplessità anche in riferimento ai termini previsti ...

ALDO RIZZO. Sul problema della durata dell'incarico potremmo senz'altro trovare una soluzione; l'importante è salvaguardare il meccanismo generale che presiede alla disciplina della materia.

LUCIANO VIOLANTE. Ribadisco che il sistema dei trasferimenti degli incarichi direttivi, così come delineato dal provvedimento in discussione, appare contraddittorio. L'onorevole Mastrantuono ha richiamato la necessità di pervenire alla sollecita conclusione dell'esame del provvedimento, evitando ulteriori rinvii. Concordo con tale esigenza, anche in considerazione del fatto che l'Associazione nazionale dei magistrati si è già pronunciata sui temi oggetto della nostra discussione. Ritengo tuttavia condivisibile la richiesta di rinvio formulata dal senatore Castiglione, perché è giusto che l'ufficio legi-

slativo del ministero approfondisca in modo adeguato le questioni emerse nel corso della discussione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Mi associo alla richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, pur richiamando l'opportunità di riprendere domani stesso l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, alle ore 9,30.

La seduta termina alle 17,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 18 giugno 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO